



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Regolamento per la concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 20 del 29.05.2017



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Regolamento concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITA'

ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 5 - ATTIVITA'

ART. 6 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

ART. 7 - CRITERI

ART. 8 - DOMANDA

ART. 9 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocino: l'adesione simbolica dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 2

FINALITA'

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, dal Regolamento dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia sulla disciplina dei contratti e dal Regolamento di contabilità dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, il presente Regolamento persegue la finalità della promozione e sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

In particolare, l'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi: contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica.

ART. 3

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La Giunta dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia definisce annualmente l'importo complessivo dei contributi e degli altri benefici economici nell'ambito della presentazione del bilancio di previsione sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia. La Giunta, inoltre, affinché gli uffici competenti possano adottare specifici atti di concessione, definisce gli indirizzi e le priorità articolate per ambito di interesse.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

2. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo.
3. Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del settore di cui al comma precedente il quale, acquisito l'esito dell'istruttoria amministrativa, approva con propria determinazione i contributi, stabilendo l'entità delle eventuali anticipazioni.
4. Il pagamento del contributo avviene nei modi previsti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti:
 - a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia;
 - b) gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - c) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica;
 - d) singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:
 - a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
 - c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di pubblico interesse, può essere concesso un contributo anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione del contributo in questo caso contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

ART. 5

ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 4 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività:
 - a) attività ordinaria;
 - b) manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dall'Unione Reno, Lavino e Samoggia con i soggetti medesimi;



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

c) manifestazioni, eventi, attività che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

ART. 6

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

1. CONTRIBUTO ORDINARIO

- a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;
- b) la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti e con le modalità fissate dall'Unione Reno, Lavino e Samoggia. Le modalità vengono stabilite dalla Giunta dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Unione unitamente all'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle domande;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) il contributo viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali;
- b) la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà di Comuni conferiti all'Unione Reno, Lavino e Samoggia per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene.

Detti benefici:

- a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;
- b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

4. PATROCINI



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio dell'Unione.

L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento;

Il patrocinio non viene concesso:

- per iniziative di carattere partitico/politico;
- per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con un provvedimento del Presidente dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente, sentita la Giunta. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti).

Unitamente alla richiesta di Patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come disciplinati al precedente comma 3.

Il patrocinio concesso dall'Unione consente l'utilizzo del logo dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

L'utilizzo improprio del logo dell'Unione comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

ART. 7

CRITERI

1. Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità con il presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione, sono istruite e valutate nei limiti delle disponibilità finanziarie dagli Uffici del Settore dell'ambito di competenza dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo che ne verifica la regolarità, motivando in ordine a:

- a) regolarità della domanda presentata;
- b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;
- c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;
- d) rispetto dei criteri di priorità stabiliti con atto di indirizzo dalla Giunta dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia;
- e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Unione e caratteristiche qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo.

Sede legale C/O Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille n. 9 – 40033 - Casalecchio di Reno – (BO) - C.F. 91311930373

Tel. 051598111 – Sito: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it - Email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

La partecipazione dell'Unione in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata da apposito accordo recepito da deliberazione di Giunta o di Consiglio.

ART. 8

RICHIESTA CONCESSIONE BENEFICI

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Unione Reno, Lavino e Samoggia.
2. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo straordinario devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, oltre ai dati previsti al 8 comma 3, i seguenti elementi a pena di esclusione:
 - a) programma dell'iniziativa;
 - b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;
 - c) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.

ART. 9

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del procedimento avviene a seguito di presentazione di relazione conclusiva dell'attività svolta comprensiva di rendiconto delle spese sostenute.
2. Qualora dalle verifiche svolte emergesse che l'erogazione del contributo possa determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo il contributo potrà essere liquidato in misura ridotta.

ART. 10

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Unione Reno, Lavino e Samoggia rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. L'Unione Reno, Lavino e Samoggia non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui negli organi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dall'Unione stessa. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.
2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

ART. 11

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le materie e le attività conferite dai singoli Comuni e previste dallo Statuto dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia o da altre leggi.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
3. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.